

Milano 10 dicembre 2014

CIRCOLARE N. 9/2014

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IL NUOVO REGOLAMENTO DELL'IVASS

Cari Colleghi

l'IVASS ha pubblicato il **Regolamento n. 6 del 2 dicembre 2014** che disciplina gli standard organizzativi, tecnologici e professionali circa la formazione e l'aggiornamento professionale.

Il Regolamento, che ha dato attuazione all'articolo del DL Sviluppo BIS (all'art. 22, comma 9), introduce una serie di previsioni normative finalizzate a innovare, riunificare e coordinare le disposizioni contenute nei Regolamenti ISVAP 5/2006 e 34/2010.

Come enunciato nella relazione che accompagna il nuovo Regolamento, l'Autorità di Vigilanza ha inteso promuovere l'armonizzazione e la razionalizzazione degli adempimenti formativi previsti per i diversi soggetti operanti nel mercato dell'intermediazione assicurativa, creditizia e finanziaria.

In sintesi, il Regolamento disegna un sistema nel quale:

Vengono identificati i soggetti destinatari degli obblighi formativi/aggiornamento

I destinatari degli obblighi di formazione/aggiornamento professionale sono:

- **agenti e brokers (sezioni A e B)** limitatamente all'aggiornamento periodico.

- **produttori diretti di imprese (sezione C) e collaboratori (sezione E)** di intermediari di “primo livello” – ovvero di agenti, brokers e iscritti in sezione D, quali banche, intermediari finanziari, SIM, Poste Italiane – tenuti a effettuare sia la formazione prima dell’iscrizione, sia l’aggiornamento periodico.
- tutti i soggetti – **dipendenti e collaboratori operanti all’interno dei locali dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B e D del RUI, addetti dei call center dell’impresa e degli intermediari** – che, pur non avendo obbligo di iscrizione nel Registro, sono tenuti a effettuare sia la formazione prima dell’avvio dell’attività, sia l’aggiornamento periodico.

Gli obblighi di aggiornamento diventano biennali

Rispetto alla disciplina dettata dal Reg ISVAP 5/2006, **è stata introdotta una maggiore flessibilità negli obblighi di aggiornamento, previsti su base biennale anziché annuale**, mantenendo intatto il monte-ore complessivo ma con una più libera distribuzione nell’arco del biennio (almeno 15 ore in un anno su 60 totali).

Restano invariate le ore relative alla formazione professionale, che consistono nella partecipazione - nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione o di inizio dell’attività - a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con modalità equivalenti (videoconferenza, webinar, e-learning).

Il nuovo Regolamento disciplina le **cause di sospensione/esonero** degli obblighi di aggiornamento e le condizioni per la ripresa; nello specifico gli obblighi sono sospesi per:

- a) intermediari persone fisiche iscritte nelle Sezioni A o B del RUI, temporaneamente non operanti a titolo individuale ovvero tramite società iscritte nella medesima sezione, che abbiano provveduto a dare comunicazione all’IVASS dell’inizio del periodo di inoperatività.
- b) soggetti che si trovino in situazioni di impedimento quali:

- Gravidanza: dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data dello stesso (salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l’adempimento dei doveri collegati alla paternità/maternità in presenza di figli minori)
 - Grave malattia o infortunio: limitatamente alla durata dell’impedimento.
- c) soggetti che non svolgono temporaneamente attività di intermediazione assicurativa in quanto assenti per oltre 6 mesi per cause diverse di cui alla lettera b) o destinati ad altro incarico.

Prima della ripresa dell’attività (ai fini dell’assolvimento degli obblighi di aggiornamento), tali soggetto esonerati devono effettuare un aggiornamento professionale non inferiore a 15 ore (se la sospensione ha avuto una durata fino a due anni) ovvero non inferiore a 60 ore (se la sospensione ha avuto una durata superiore a due anni).

Il compito di impartire la formazione/aggiornamento “è espressamente rimesso alle imprese e agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI per la rete dei collaboratori di cui si avvalgono; alle imprese per i produttori diretti e gli addetti dei propri call center”.

E’ prevista la possibilità di attuare forme di coordinamento nel caso di collaboratori con pluralità di incarichi.

La logica ispiratrice è conforme al dettato del Codice delle Assicurazioni Private (art. 119, art. 325) che pone in capo alle imprese e agli intermediari “di primo livello” la responsabilità delle reti verticali di cui si avvalgono.

Le Imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI possono impartire direttamente la formazione e l’aggiornamento, oppure avvalersi di soggetti formatori.

Qualora la formazione e l'aggiornamento venisse affidata in *outsourcing* i soggetti formatori devono essere *“individuati con criteri selettivi volti a garantire standard elevati”*.

La normativa individua tra tali soggetti formatori:

- 1) associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno 2 anni.
- 2) enti appartenenti ad Università riconosciute dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca).
- 3) enti in possesso della certificazione di qualità.

L'obbligo di certificazione per gli enti, ai quali viene affidata in *outsourcing* la formazione iniziale, è una delle maggiori novità presenti nel Regolamento; tale obbligo non è previsto per i corsi di aggiornamento tuttavia è richiesto che tali enti *“svolgano l'attività formativa come prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative”*.

Sempre in caso di affidamento di formazione e l'aggiornamento in *outsourcing*, ulteriore novità è rappresentata dalla *“puntuale individuazione delle figure dei docenti, in base a criteri di esperienza e attinenza per materia”*.

Nello specifico i docenti devono essere scelti tra:

- a) docenti universitari che esercitano l'attività didattica nelle materie giuridiche, economico-finanziarie, attuariali e fiscali attinenti alle aree tematiche assicurative.
- b) soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie di cui sopra attraverso l'esercizio della docenza formativa e/o attività professionale.
- c) dipendenti, anche in quiescenza, di imprese di assicurazione e riassicurazione o di intermediari iscritti nella sezione D del RUI, intermediari iscritti nella sezione A e B del RUI, purché in possesso di una

comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell'attività e di adeguata capacità didattica.

Vengono identificati gli Standard Tecnologici delle piattaforme e-learning

E' prevista la piena equiparazione tra corsi in aula e formazione a distanza (videoconferenza, webinar, e-learning), con l'introduzione di una disciplina specifica, a presidio della tracciabilità, effettività e interattività della FAD.

Vengono identificati gli Standard Organizzativi

Per quanto riguarda i contenuti dei prodotti formativi, sono state individuate quattro aree tematiche (giuridica, tecnica, amministrativo-gestionale e informatica), che costituiscono il "pacchetto base" della formazione iniziale e degli approfondimenti mirati da sviluppare in sede di aggiornamento.

Sono inoltre previsti percorsi formativi integrativi in relazione alle caratteristiche soggettive degli intermediari e ai connotati oggettivi dell'attività svolta (collocamento a distanza, riassicurazione, collocazione di forme pensionistiche complementari, gestione sinistri).

E' stata introdotta una disciplina più rigorosa per l'organizzazione dei corsi e per le modalità di valutazione delle competenze acquisite.

L'ammissione al test di verifica è ammessa solo a coloro che dimostrano di aver frequentato effettivamente le ore previste per il corso; il test si articola in un questionario con domande a scelta multipla e risposta singola, che per numero e complessità rispondono a criteri di adeguatezza, pertinenza e proporzionalità.

Il nuovo Regolamento entrerà in vigore dal prossimo 1 gennaio 2015.

Al fine di pervenire ad un passaggio graduale al nuovo set di regole e quindi consentire i necessari adattamenti organizzativi e di pianificazione dell'attività, è stato previsto una regime transitorio; infatti le attività



formative e aggiornamento svolte ai sensi del Reg. 5/2006, saranno ritenute valide se completate entro il 30 giugno 2015.

Il testo del Regolamento IVASS n. 6 del 2014 è consultabile e scaricabile dal sito dell'Associazione www.acbbroker.it o dal sito istituzionale dell'IVASS www.ivass.it

Restiamo a disposizione per ogni necessità di chiarimento.

La Segreteria ACB